

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 584/2011 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

recante approvazione di modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Grana Padano (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche di alcuni elementi del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Grana Padano», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di modifiche non secondarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento, ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.
- (3) Una dichiarazione di opposizione è stata notificata alla Commissione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 dalla ditta Chäs & Co Käsehandel

GmbH, Inhaber Urs Reichen, Grubenstr 39, 8045 Zurigo, Svizzera, per il tramite delle autorità svizzere. Con lettera del 6 aprile 2010 la Commissione ha invitato le parti interessate a procedere alle consultazioni appropriate.

- (4) Poiché è stato raggiunto un accordo entro il termine di sei mesi con modifiche secondarie del disciplinare, la Commissione deve prendere una decisione.
- (5) Alla luce di questi elementi, le modifiche devono essere approvate e il documento unico modificato deve essere pubblicato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare contenute nell'allegato II riguardanti la denominazione di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Si applica il documento unico modificato di cui all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.⁽³⁾ GU C 199 del 25.8.2009, pag. 24.